

„ verno. „ (Arch. B. Governo. Allegato E, alla relazione di Luigi Tarani, revisore della Congregazione del B. Governo, 22 Agosto 1829, doc. 22).

Dall'allegato N. 3 alla relazione di F. Angelucci visitatore Apostolico, in data 2 Giugno 1824, risulta, che nel catasto al libro III pag. 574 N. 1049 si dice:

„ Terreno dell'Eccma Casa Borghese, Voc. Selva dei Cavalieri, confinante il quarto della Conca, Colle Lungo e Tenuta Monte Pizzuto, della quantità di rubbia 42, detto *terreno è gravato del continuo jus pascendi per il pascolo dei buoi aratori.* „ (Arch. del B. Governo. Miscell. II, doc. 28).

Nello stesso documento vengono notati anche i beni del Comune, e fra quelli il quarto di *Trentani* (Catasto libro III pag. 577, N. 1053 doc. 10) della superficie di rubbia 27, gravato dello *jus lignandi* a favore dei cittadini, e *del continuo pascolo dell'erba a favore dei cittadini boattieri*; e così anche un terreno di rubbia 13, confinante colla macchia della Casa Borghese, e vigne dei particolari (Catasto, libro III pag. 578 N. 1054) era gravato *del jus pascendi a favore dei cittadini boattieri, sì d'estate che d'inverno.* (Arch. del B. Governo Miscell. II Mentana, doc. 28).

Nel Catasto Piano dell'anno 1782, al libro I pag. 260, rileviamo, che una parte del *quarto dei Mancini*, una superficie di rubbia 15 macchiosa e sterposa, fosse gravata del *continuo jus pascendi* a favore dei boattieri, per uso dei soli buoi aratori. (Catasto di Mentana Tom. I pag. 260, doc. 10).

Fra i verbali delle deliberazioni Consiglieri del Comune di Mentana, resterà memorando quello della seduta del giorno 23 Giugno 1816.

Il Consiglio fu adunato in quella occasione per deliberare sopra una concordia, fra il popolo di Mentana ed il Principe D. Camillo Borghese.

Intervennero nell'atto 44 capi di famiglia. La concordia doveva basare sopra i seguenti capitoli:

- 1° Che la casa Borghese accordasse *rubbia 30* per pascolo.
- 2° Tutti i canoni dovuti dalla popolazione sarebbero stati ridotti a scudi 2, ogni cinque scudi, con patto che la tassa della dativa restasse a carico della popolazione.

3^a Si dovevano conservare N. 500 piante di quercia nelle macchie di S. Giovanni e *Trentani*.

4^a La somma dovuta al Principe Borghese per canoni arretrati, sarebbe stata diminuita di un terzo, ed il residuo da pagarsi a rate in più anni.

In corrispettivo la popolazione doveva rinunciare al diritto *del pascolo illimitato nel tenimento*, che godeva, in base all'atto di divisione dei beni fra Paolo e Giovanni Orsini, per volontà del loro padre Camillo Orsini, documento citato superiormente.

Doveva inoltre rinunciare al diritto di pascere la ghianda in tutto il tenimento, e così al diritto di poter tagliare la legna verde (o fresca) in tutte le macchie, ed a quello di poter rompere i prati per seminarli.

Con ciò sarebbero rimasti in vigore gli usi civici, di poter fare la legna secca soltanto, il *pascolo promiscuo nell'estate*, come altresì lo spicilegio nelle stoppie, ed altro a favore della popolazione.

Dopo una lunga discussione, fu approvata la transazione, con 47 voti favorevoli, ed uno contrario, (mentre dal verbale risultano soltanto 44 *gli intervenuti* a quel Consiglio), e salvo poche modificazioni da concordarsi fra le parti. (Atto Consigliare 23 Giugno 1816).

L'istramento di transazione fu stipolato il 31 Agosto 1816, a rogito del notaio Camillo Serpetti.

Quell'atto fu firmato da *cinquantacinque cittadini capi di famiglia di Mentana* (sopra 63 capi di famiglia allora esistenti, come dall'atto Consigliare sopra citato) ed i possessori dei terreni canonati, furono rappresentati dall'arciprete D. Lorenzo Calonno e da altri, come da procura inserita nell'atto.

In quello fu premessa una rinuncia a nome di tutti i presenti e futuri cittadini di Mentana a qualsiasi pretesa, per qualunque circostanza ed in qualunque tempo

Dobbiamo qui notare, per incidente, che in quel tempo (Anno 1816) *non si aveva un concetto esatto della essenza e natura degli usi civici*.

Seguivano nell'istramento quattro articoli, che riguardavano la questione dei canoni arretrati sopra i diversi fondi enfiteutici.

All'art. 6 fu convenuto, che il Principe Borghese doveva mantenere per pascolo sole ruggia 20 (mentre nel Consiglio si era affermato, che il Principe Borghese avrebbe dato 30 ruggia) a favore dei bovattieri nel quarto detto dei Dodici Apostoli, e da godersi per pascolo per tutto l'anno.

Furono assegnati 500 alberi di cerro o quercia nella macchia di *Trentani o Selva dei Cavalieri*.

Furono esonerate tutte le famiglie dal pagamento di bai 25 per titolo di guardia.

Il taglio della legna nelle macchie di *Trentani o Selva dei Cavalieri* fu riconosciuto di proprietà del Principe Borghese.

Il pascolo per *tutto l'anno* nelle macchie suddette, fu riservato ai buoi dei bovattieri.

I Prati concessi in enfiteusi, dovevano essere mantenuti in perpetuo a prato, senza facoltà di rompitura. *Tutte le macchie del territorio furono riconosciute libere da qualsiasi uso civico.*

Il pascolo invernile tanto nei quarti, quanto nei prati, venne dichiarato di spettanza del Principe Borghese, ed il pascolo d'estate doveva essere goduto promiscuamente col bestiame dei cittadini boattieri di Mentana, dal giorno 8 di Maggio al 29 di Settembre di ogni anno. Nei prati il pascolo doveva cominciare dopo falciato il fieno.

La parte del tenimento di pieno dominio dal Principe Borghese, *Quarto di Greppi e la Macchia di Gattaceca*, fu esclusa dalla concordia e con ciò *fu dichiarata libera dal pascolo di estate.*

Seguivano altri patti relativi alle spese, ed alla esecuzione della concordia. (Arch. del B. Governo, Posiz. Prot. Segr. N. 112 Allegato E, alla relazione di Luigi Tarani, doc 22).

Pascolo per il bestiame

Dallo Statuto si rileva, che nel capitolo, nel quale vengono stabilite le condizioni per chiunque possedesse pecore e capre, che pagando una regalia alla Corte, *potesse far pascere il bestiame nei luoghi consueti*; da ciò si deve dedurre, che l'uso

di pascolo per il bestiame minuto fosse esistente nel territorio di *Mentana*.

Nell'atto di divisione dei beni fra i fratelli Paolo e Giovanni Orsini, figli di Camillo, la parte di quel verbale, che si riferisce al pascolo per i bestiami di *Mentana*, fu *resa di pubblica ragione*, come risulta alla pag. 657, del protocollo Notarile, Atti Massa Antonio Matteo, di che abbiamo riferito nella relazione storica.

In quell'atto di divisione viene stabilito, che se gli abitanti di *Mentana* avessero aumentato i buoi, ambedue i fratelli Orsini insieme (*comuniter*) avrebbero dovuto provvedere, come dicemmo, riferendo sul pascolo per i buoi.

Ma la convenzione soggiungeva, che se fosse stato necessario di dare i pascoli per le vacche e per gli altri *animali minuti, pecore, capre, suini* spettanti agli abitanti del castello di *Mentana*, che i sopraddetti fratelli, parimenti con larghezza, e ciascuno di essi spontaneamente nello stesso modo, avrebbe dovuto somministrare i pascoli necessari.

Tale dichiarazione ampia e senza limiti, consacra in modo indiscutibile il diritto statutario dei Mentanesi, di poter far pascolare qualsiasi specie di bestiame, tanto e quanto ne posseggono nell'intero territorio. (Atti del Not. Massa Antonio Matteo Arch. Cap. Vol. 464 pag. 661 doc. 2).

Eguale diritto statutario venne confermato chiaramente nella deliberazione del Consiglio Comunale, nel giorno 27 Settembre dell'anno 1590.

Fabio e Virginio Orsini signori di *Mentana*, in quell'anno, avevano fatto pubblicare un bando, che proibiva il pascolo dei bestiami nel territorio di *Mentana*, tanto nei quarti di proprietà del Comune, quanto negli altri quarti, che vengono denominate tenute.

Il Consiglio deliberò, che si pregassero i signori Orsini, a non voler togliere il diritto - *ci vogli togliere il nostro.* - Che se gli Orsini avessero persistito nel rifiuto, e non avessero permesso di pascolare *secondo il solito*, che si fossero sperimentate le ragioni legali.

Intanto però *i buoi e le altre bestie dovessero pascolare secondo il solito.* (Deliberaz. Cons. 27 Settembre 1590).

Dal verbale del Consiglio, del giorno 8 Gennaio 1591, apparisce, che gli Orsini non abbiano desistito totalmente dalla loro violenza, in quanto il loro fattore chiamato Giovanni Battista (?), aveva intimato per parte dei Signori di Mentana, che si dovessero togliere da Monte Pizzuto, tutte le bestie, e che altresì era stato comandato, che un guardiano dovesse sorvegliare l'esecuzione di tale ordine.

Il Consiglio decise, che i Massari si recassero a Roma, a pregare i Signori Orsini, che non volessero levare *quello che era stato sempre solito di godere a Mentana*.

Che se i Massari non fossero riusciti nel mandato, avessero interposto qualche persona autorevole, per ottenere quello che si domandava, e nel caso che il Consiglio si dovesse nuovamente riunire. (Atto Cons. 8 Gennaio 1591).

Anche da un verbale dello stesso Consiglio, in data 17 Settembre 1606, apparisce, che gli abitanti di Mentana non desistevano dal domandare al Marchese Peretti, che in quel tempo era già signore del luogo, perchè provvedesse il necessario pascolo, tanto per i buoi quanto per le vacche, e somministrasse il grano da seme.

I Massari di Mentana erano incaricati di fare al Marchese Peretti la domanda suespressa. (Deliberazione Cons. 17 Settembre 1606).

Da un documento, del giorno 11 Luglio 1782, per la superficie e valore del terratico della terra baronale di Mentana, si rileva, che il valore *dello jus pascendi* a favore del Barone, ammontava a scudi 4000, mentre quello del Comune di Mentana era *valutato scudi 8500*.

Si deve considerare che la possidenza del principe Borghese, nell'anno 1782, ammontava ad un estimo di *scudi 119590,02 sopra rubbia 1556* di possidenza, mentre quella dei beni Comunali giungeva appena a *scudi 4537 sopra a rubbia 86* di proprietà. In conseguenza è evidente, che l'uso civico di pascolo si esercitasse *sull'intera proprietà del Principe Borghese*. (Arch. del B. Governo, Catasto, doc. 12).

Dal Catasto di Mentana, che fu redatto nell'anno 1782, ed approvato legalmente il giorno 21 Luglio anno suddetto

dalle autorità locali, con atto del Segret. Cam. Taliani, risulta, che i seguenti quarti, denunziati con assegna in filza al N. 134, nei tre tomi dello stesso Catasto, ai relativi numeri progressivi per le singole partite, sono *tutti gravati dall'onere civico dello spicilegio*, come da quello del pascolo *estivo*; comune ai bestiami degli abitanti di Mentana e del principe Borghese, allora proprietario del tenimento.

I vari quarti od appezzamenti di terreno, gravati come sopra, sono quelli in Voc. *Carnale - Fonte Lettiga - Forni - Formelluccio - Mancini - altra parte dello stesso quarto - Mezzaluna - Torricella - Monte de' Porci - S. Lucia - Tor Lupara - Quarto Tobaldini - Valle Cavallara - Conca*, quali uniti comprendono una superficie superiore a 1500 rubbia. (Ufficio del Catasto Roma, Catasto di Mentana Anno 1782, doc. 10).

Dal preventivo delle entrate privilegiate, fatto nell'anno 1788, si rileva, che nel bilancio era iscritta una somma, che rappresentava quello, che si ricavava dalla vendita del taglio della legna, e dall'affitto del pascolo, che *veniva ceduto eventualmente dalla popolazione di Mentana per supplire alle spese annue privilegiate*, come già si era deciso con una deliberazione Consigliare, del 20 Settembre 1767. (Arch. del B. Governo. Miscell. II Pos. N. 11, doc. 14).

Nell'anno 1804 ai 14 di Giugno, il Comune di Mentana fu autorizzato a contrarre un affitto dei beni comunali coi fratelli Santucci.

Dall'elenco dei beni spettanti come sopra, risulta che oltre la tenuta di Monte Pizzuto, si consegnò una macchia di rubbia 37 in cui poteva essere esercitato il pascolo coi bestiami della popolazione. (Arch. del B. Governo Miscell. II Mentana Posiz. N. 11, doc. 16).

Un ordine espresso dato dalla Congregazione del B. Governo, nel giorno 22 Febbraio dell'anno 1806, dice, che la Congregazione avendo preso in esame quanto era stato nuovamente dedotto dai possessori di bestiame in Mentana, sulla pertinenza *di Monte Pizzuto*, aveva creduto di decidere, che dovessero essere osservati gli ordini dati con lettera del giorno 7 Maggio 1803; e quindi si dovesse dare esecuzione alle istruzioni